

## BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

DESCRIZIONE 1	DESCRIZIONE 2	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><b>COSTITUZIONE ITALIANA</b></p> <p><i>Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>CODICE CIVILE</b></p> <p><i>Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) <b>L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.</b> Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione</i></p> <p><i>Art. 37. (Fondo comune). <b>I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.</b> Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.</i></p> <p><i>Art. 38. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.</i></p>	<p style="text-align: center;">Finalita' ed oggetto Art. 1.</p> <p><b>Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione,</b> il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Principi generali</p> <p>1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Norme applicabili</p> <p>1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, <b>in quanto compatibili</b>, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.</p>				

BILANCIO	BILANCIO	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 13</u> <u>Scritture contabili e bilancio</u></p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, <b>con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,</b> e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.</p> <p>2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate <b>inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.</b></p> <p>3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il <b>consiglio nazionale del terzo settore.</b> (Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 <b>ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.</b>)</p> <p>4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente <b>in forma di impresa</b> commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.</p>	<div style="background-color: red; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: red; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: red; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: red; height: 100%;"></div>



**Titolo II**  
**DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**  
**IN GENERALE**

**Art. 14**  
**Bilancio sociale**

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.  
**(Nota. Art 103 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, **o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano,** gli eventuali emolumenti, compensi o


	<p>corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.</p> <p>(Nota. art. 41 comma 1. Le reti associative sono enti del Terzo settore.)</p>				
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo VI</u></b> <b><u>DEL REGISTRO</u></b> <b><u>UNICO NAZIONALE</u></b> <b><u>DEL TERZO SETTORE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 48</u></b> <b><u>Contenuto e aggiornamento</u></b></p> <p>Questo articolo fa comprendere le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e cosa comunicare nel Registro Unico del Terzo Settore.</p>	<p><b>1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:</b>  <b>la denominazione;</b>  <b>la forma giuridica;</b>  <b>la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;</b>  <b>la data di costituzione;</b>  <b>l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5,</b>  <b>il codice fiscale o la partita IVA;</b>  il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 (con personalità giuridica);  <b>le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;</b>  <b>le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.</b></p> <p><b>2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione,</b>  <b>le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti</b>  la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.</p> <p><b>3. I rendiconti e i bilanci di cui agli</b></p>				

articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2,

**incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.**

*(Nota Modifica*

*“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14”*

*con*

*“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1”*)

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo **e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.**

Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

**6. All'atto della**

	<p><b>registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.</b></p>				
<p><u><b>Titolo II</b></u> <u><b>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</b></u> <u><b>IN GENERALE</b></u></p> <p><u><b>Art. 16</b></u> <u><b>Lavoro negli enti del Terzo settore</b></u></p>	<p><b>1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</b></p> <p>In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, <b>la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.</b></p> <p><b>Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.</b></p>				

SCRITTURE CONTABILI	SCRITTURE CONTABILI	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo X</u></b>  <b><u>REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL</u></b>  <b><u>TERZO SETTORE</u></b>  <b>Capo III</b>  <b>Delle scritture contabili</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 87</u></b>  <b><u>Tenuta e conservazione delle</u></b>  <b><u>scritture contabili degli Enti</u></b>  <b><u>del terzo settore</u></b>  <i>(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigore-  comunque, non prima  del periodo di imposta successivo  di operativita' del predetto Registro.)</i></p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  <b>che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86</b>, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticit� le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, <b>da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale</b>, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attivita' indicate all'articolo 6</p>	<p style="text-align: center;">AC 1/1/2019</p>	<p style="text-align: center;">ASD 1/1/2019</p>	<p style="text-align: center;">APS 1/1/2019</p>	<p style="text-align: center;">ODV 1/1/2019</p>

**ATTENZIONE  
PROCEDURA  
AI SOGGETTI  
CHE  
NON APPLICANO  
IL REGIME  
FORFETTARIO**

**da quelle di cui all'articolo 5,**  
con obbligo di conservare le stesse scritture e la  
relativa documentazione per un periodo non  
inferiore quello indicato dall'articolo 22 del  
decreto del Presidente della Repubblica 29  
settembre 1973, n. 600;

b) in relazione alle attività svolte con  
modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6,  
tenere le scritture contabili previste dalle  
disposizioni **di cui all'articolo 18 del decreto del  
Presidente della Repubblica 29 settembre  
1973, n. 600,** anche al di fuori dei limiti  
quantitativi previsti al comma 1 del medesimo  
articolo.

*(Note. Art. 18. ((Contabilità semplificata per le imprese minori).  
(1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai  
soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla  
tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.*

*Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma  
dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del  
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
percepiti in un anno intero,  
ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri  
previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico,  
**non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro  
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,  
ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre  
attività,***

*sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture  
contabili prescritte dai precedenti articoli,  
salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni  
diverse dal presente decreto.*

*Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni  
di servizi e altre attività  
si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività  
prevalente.*

	<p><i>In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi.</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.</i></p> <p><i>2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:</i></p> <p><i>a) il relativo importo;</i></p> <p><i>b) le generalita', l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;</i></p> <p><i>c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.</i></p> <p><i>Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio.</i></p> <p><i>Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.</i></p> <p><i>3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</i></p> <p><i>4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.</i></p> <p><i>In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.</i></p> <p><i>In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</i></p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>5. <i>Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.</i></p> <p><i>In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e' intervenuto il relativo incasso o pagamento.</i></p> <p><b>6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.</b></p> <p><i>7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.</i></p> <p><i>8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.</i></p> <p><b>9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.</b></p> <p><i>10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.</i></p> <p><i>Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.</i></p> <p><i>11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di</i></p>				
--	--	--	--	--	--

**ATTENZIONE  
SINO A  
EURO 50.000  
RENDICONTO  
FINANZIARIO PER CASSA**

**CONTABILITA'  
SEPARATA**

*cui al comma 4)). ((146)))*

**2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.**

**3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6**

**non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro**

**possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.**

*(Nota. articolo 13, comma 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.)*

**4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali**

di cui all'articolo 79, comma 5,

*ESENZIONE  
CERTIFICAZIONE  
CORRISPETTIVI  
E  
SCONTRINO  
FISCALE*

*RACCOLTE  
FONDI*

**hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.**

**5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.**

*(Nota. in contrasto con l'articolo 86, commi 5 e 8 Modificare “non commerciali” con “commerciali”)*

**6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,**

un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29

**PERDITA  
QUALIFICA  
ENTE  
NON COMMERCIALE**

settembre 1973, n. 600,  
dal quale devono risultare,  
anche a mezzo di una relazione illustrativa,  
in modo chiaro e trasparente,  
le entrate e le spese relative a ciascuna  
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di  
sensibilizzazione  
di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).  
Il presente comma si applica anche ai soggetti  
che si avvalgono del regime forfetario di cui  
all'articolo 86.

**7. Entro tre mesi dal momento in cui si  
verificano i presupposti di cui all'articolo 79,  
comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente  
del Terzo settore  
come ente commerciale,  
tutti i beni facenti parte del  
patrimonio** dovranno essere compresi  
nell'inventario di cui all'articolo 15  
del decreto del Presidente della Repubblica 29  
settembre 1973, n. 600,  
**con l'obbligo per il predetto ente  
di tenere le scritture contabili di cui agli  
articoli 14, 15, 16  
del medesimo decreto del Presidente della  
Repubblica n. 600 del 1973.**  
Le registrazioni nelle scritture cronologiche  
delle operazioni comprese dall'inizio del  
periodo di imposta al momento in cui si  
verificano i presupposti che determinano il  
mutamento della qualifica  
di cui all'articolo 79, comma 5,

	devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, <b>entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.</b>				
<b>REGIME FORFETTARIO</b>	<b>REGIME FORFETTARIO</b>	<b>AC</b>	<b>ASD</b>	<b>APS</b>	<b>ODV</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo X</u></b> <b><u>REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL</u></b> <b><u>TERZO SETTORE</u></b> <b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 80</u></b> <b><u>Regime forfetario degli enti</u></b> <b><u>del Terzo settore non</u></b> <b><u>commerciali</u></b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigore- comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro.)</i></p>	<p>1. <b>Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86 (Plusvalenze patrimoniali), 88 (Sopravvenienze attive ), 89 (Dividendi ed interessi) e 90 (Proventi immobiliari) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:</b></p> <p><b>a) attivita' di prestazioni di servizi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;</b></li> <li><b>2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;</b></li> <li><b>3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;</b></li> </ol>				

	<p><b>b) altre attivita':</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;</b></li><li><b>2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;</b></li><li><b>3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.</b></li></ul> <p><b>2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente.</b></p> <p><b>In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.</b></p> <p><b>3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata</b> fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.</p> <p><b>4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale</b> (Nota. Modifica "l'esercizio d'impresa commerciale" in</p>				
--	---	--	--	--	--

l'esercizio di attività commerciali)  
esercitano l'opzione nella dichiarazione da  
presentare ai sensi dell'articolo 35  
del decreto del Presidente della Repubblica 26  
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.  
(Note Inizio dell'attività)

5. I componenti positivi e negativi di reddito  
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha  
effetto il regime forfetario, la cui tassazione o  
deduzione e' stata rinviata in conformita' alle  
disposizioni del testo unico delle imposte sui  
redditi, approvato con decreto  
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  
1986, n. 917, che dispongono o consentono il  
rinvio, partecipano per le quote residue  
alla formazione del reddito dell'esercizio  
precedente a quello di efficacia del predetto  
regime.

**6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi  
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il  
regime forfetario possono essere computate in  
diminuzione del reddito determinato ai sensi  
dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie  
stabilite dal testo unico delle imposte sui  
redditi, approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

**7. Gli Enti che optano per la determinazione  
forfetaria del reddito di impresa ai sensi del  
presente articolo sono esclusi  
dall'applicazione degli studi di  
settore**

	<p>di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.</p>				
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo X</u></b>  <b><u>REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b>  <b>Capo II</b>  <b>Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale</b>  <b><u>Art. 86</u></b>  <b><u>Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato</u></b>  <i>(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigore-comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.)</i></p>	<p><b>1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro</b> o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.</p>			<p>APS 1/1/2019</p>	<p>ODV 1/1/2019</p>

2. **Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.**

3. **Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1 per cento.**  
**Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento.**

4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80

**ATTENZIONE**  
**ESONERO**  
**SCRITTURE**  
**CONTABILI**  
*solo ASP E ODV*

(Nota. **Comma 5.** I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad **anni precedenti** a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito **dell'esercizio precedente** a quello di efficacia del predetto regime.

**Comma 6.** Le perdite fiscali generatesi nei **periodi d'imposta anteriori** a quello da cui decorre il regime forfetario **possono essere computate in diminuzione del reddito** determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.)

**considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3.**

**5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.**

**La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente**

**ATTENZIONE  
ESONERO  
RITENUTE  
ALLA FONTE  
solo APS e ODV**

**ATTENZIONE  
IVA  
solo APS e PDV**

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

**6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte** di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  
**tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.**

**7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,**

**le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:**  
**a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;**

*(Nota. Art. 18. Rivalsa*

*Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi Imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.*

*Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione della*

	<p><i>fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta.</i></p> <p><i>Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27. ((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro)).((135))</i></p> <p><i>((La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.)) E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto. (5))</i></p> <p><b>b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</b></p> <p><i>(Note. 2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano,</i></p>				
--	---	--	--	--	--

agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. (42))

**c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;**

*(Nota. 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; (37))*

**d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;**

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*  
[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?  
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubbli  
ca:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

**e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.**

**633,**

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633)

[urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633)

[urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*(Nota. CLICCARE LINK E VISIONARE LA NORMA*

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633)

[urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26:633) )

**8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario**

**ATTENZIONE**  
esenzione versamento  
dell'IVA  
solo APS e ODV

approfondire  
bollette doganali  
PER APS E ODV

**sono esonerati dal versamento  
dell'imposta sul valore  
aggiunto**

**e da tutti gli altri obblighi previsti  
dal decreto del Presidente della  
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  
ad eccezione degli obblighi di  
numerazione e di conservazione delle fatture  
di acquisto**

**e delle bollette doganali, di  
certificazione dei corrispettivi  
e di conservazione dei relativi  
documenti.**

**Resta fermo l'esonero dall'obbligo di  
certificazione di cui all'articolo 2 del  
regolamento di cui al decreto del Presidente  
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696  
e successive modificazioni.**

*(Nota Art. 1. Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. 2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del*

	<p><i>Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992. 3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.</i></p> <p><i>Art. 2. Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione</i></p> <p><i>1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:</i></p> <p><i>d) le cessioni di beni risultanti dal documento ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a) )), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; ((5))</i></p> <p><i>e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;</i></p> <p><i>g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, <b>ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;</b></i></p> <p><i>h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate.</i></p> <p><i><b>i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;</b></i></p> <p><i>l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;</i></p> <p><i>n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo</i></p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p>o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;</p> <p>p) <b>le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;</b></p> <p>r) <b>le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;</b></p> <p>bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;</p> <p>cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;</p> <p>ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;</p> <p>hh) <b>le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro- loco, contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;</b></p> <p>tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire .</p> <p>2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione</p>				
--	--	--	--	--	--

**ATTENZIONE**  
**VERSAMENTO**  
**IVA**  
*capzioso*  
*solo per APS E ODV*

*disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:*

- a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;*
- b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;*
- c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;*
- d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;*
- f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;*
- g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;*
- i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. (2))*

**9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.**

*IVA  
APS E ODV?*

**10. Il passaggio dalle regole ordinarie** di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la **rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,**

da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

*IVA  
APS E ODV?*

**11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta** in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

**il diritto alla detrazione dell'imposta**

*IVA  
APS E ODV*

*IVA  
APS E ODV*

*REDDITI  
APS E ODV*

relativa alle operazioni di acquisto effettuate in  
vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del  
citato decreto-legge n. 83 del 2012,  
i cui corrispettivi non sono stati ancora  
pagati.

## **12. L'eccedenza detraibile**

emergente dalla dichiarazione presentata  
dalle organizzazioni di volontariato e associazioni  
di promozione sociale che applicano il regime  
forfetario,  
relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui  
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi  
ordinari,  
puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere  
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo  
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## **13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario**

possono optare per l'applicazione dell'imposta sul  
valore aggiunto nei modi ordinari  
di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633  
e delle imposte sul reddito nei modi ordinari  
ovvero in quelli di cui all'articolo 80.  
L'opzione, valida per almeno un triennio,  
e' comunicata con la prima dichiarazione annuale  
da presentare successivamente alla scelta operata.  
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel  
regime ordinario, l'opzione resta valida per

*APS E ODV?*

*FORFETTARIO  
E  
ORDINARIO  
REDDITI  
APS E ODV?*

ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.

15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta

***ATTENZIONE  
ESONERO  
STUDI SETTORE  
APS E ODV***

soggetto al regime forfetario  
a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.  
Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.  
Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché degli indici sistematici di affidabilità

	di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.				
<b>ATTIVITA' ISTUZIONALI</b>	<b>ATTIVITA' ISTUZIONALI</b>	<b>AC</b>	<b>ASD</b>	<b>APS</b>	<b>ODV</b>
<p><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p><u>Art. 5</u> <u>Attivita' di interesse generale</u></p> <p><b>QUESTE SONO LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE.</b></p>	<p><b>1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.</b></p> <p>Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,</p> <p><b>le attivita' aventi ad oggetto:</b></p> <p>a) interventi e servizi sociali b) interventi e prestazioni sanitarie; d) <b>educazione, istruzione e formazione professionale, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;</b> (Nota. MODIFICARE <b>nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;</b> con <b>nonche' educazione, istruzione, formazione, attivita' culturali e di interesse sociale con finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale);</b> e) interventi e servizi per ambiente risorse naturali; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) <b>organizzazione e gestione di attivita'</b></p>				

	<p><b>culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;</b></p> <p>j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,</p> <p>k) <b>organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</b></p> <p>l) formazione extra-scolastica,</p> <p>m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore</p> <p>n) cooperazione allo sviluppo,</p> <p>o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione,</p> <p>p) <b>servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;</b></p> <p>(Nota <b>RIFORMULAZIONE.</b> servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone e alla sensibilizzazione e collaborazione con i datori di lavoro, svolti dagli enti del tezo settore, con modalita' stabilite nei relativi statuti e/o regolamenti, attraverso i loro soci e i soggetti con cui collaborano, con spirito civico, solidaristico e di utilita' sociale. Ai sensi:</p> <p>a) dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;</p> <p>b) delle norme che regolano gli enti del terzo settore.)</p> <p><b>q) alloggio sociale,</b></p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>(NOTE. RIFORMULAZIONE.  alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale e ricettiva, anche temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi degli associati e dei partecipanti)  r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  (NOTA. Da aggiungere.  nonché ogni altra attività, svolta da enti del terzo settore, in ambito agricolo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)</p> <p><b>t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</b></p> <p><b>u) beneficenza, sostegno a distanza,</b>  v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;  w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori</p> <p>e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  x) cura di procedure di adozione internazionale  y) protezione civile  z) <b>riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</b></p>	<p>AC</p> <p>AC</p>	<p>ASD</p>	<p>APS</p> <p>APS</p>	<p>ODV</p> <p>ODV</p>
--	---	---------------------	------------	-----------------------	-----------------------

	<p>2. Tenuto conto delle finalita' <b>civiche, solidaristiche e di utilita' sociale</b> di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.</p>				
ATTIVITA' COMMERCIALI	ATTIVITA' COMMERCIALI	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><u>Titolo II</u> <u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u> <u>IN GENERALE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> <u>Attivita' diverse</u></p> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE. TUTTE LE ATTIVITA' DELL'ART. 6 SARANNO CONSIDERATE COMMERCIALI.</b></p> <p>(Nota. Art 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 <b>ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.</b>)</p>	<p>1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 5, <b>a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano</b> e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, <b>sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97</b>, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale.</p>				

ENTI DEL TERZO SETTORE	ENTI DEL TERZO SETTORE	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo II</u></b> <b><u>DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b> <b><u>IN GENERALE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 4</u></b> <b><u>Enti del Terzo settore</u></b></p>	<p>Art. 4 Enti del Terzo settore 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, <b>le associazioni, riconosciute o non riconosciute</b>, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società <b>costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore</b></p>				
CORDIMAMENTO NORMATIVO	CORDIMAMENTO NORMATIVO	AC	ASD	APS	ODV
<p style="text-align: center;"><b><u>Titolo X</u></b> <b><u>REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</u></b> <b>Capo IV</b> <b>Delle disposizioni transitorie e finali</b> <b><u>Art. 89</u></b> <b><u>Coordinamento normativo</u></b></p> <p><i>(Nota. Art. 104 comma 2 .In vigore-comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.)</i></p>	<p>1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6</p> <p><i>(Nota. Art. 144 Determinazione dei redditi</i></p> <p style="padding-left: 40px;">2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.</p> <p style="padding-left: 40px;">5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro</p>	AC 1/1/2019	ASD 1/1/2019	APS 1/1/2019	ODV 1/1/2019

membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.)

## **e gli articoli 148**

*(Nota Modifiche difformi dall'art.148)*

**e 149**

**del testo unico delle imposte sui redditi,  
approvato con decreto del Presidente della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;**

*(Nota Modifiche difformi dall'art.149. Art. 149 ((Perdita della qualifica di ente non commerciale)*

**b) l'articolo 3, commi 1 e 2,  
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**

*(Nota. Art. 3. (Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) Trasferimenti non soggetti all'imposta.*

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' , nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. )

**e gli articoli 1, comma 2**

*(Nota. Art. 1. Oggetto dell'imposta*

**1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.**

2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.)

**e 10, comma 3**

(Nota. Art. 10 Oggetto e misura dell'imposta.)

3. Non sono soggette ad imposta le vulture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.)

**del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;**

**c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

(Nota. Norma importantissima a Favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche)

2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, **non relativi alle attività di cui all'articolo 5,** eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. **L'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi,** approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

(Nota. Art. 145 ((Regime forfetario degli enti non commerciali. Quanto previsto nella norma è difforme dall'art. 45)

**si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del**

terzo settore.

**Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5.**

**4. All'articolo 148, comma 3**, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali»

sono sostituite dalle seguenti:

**«Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».**

*(Nota. Ai sensi dell'art. 104 tale modifica deve essere effettuata dall'antrata in vigore del titolo X (10), risulta invece che l'art. 148 è stato modificato con nota contenuta nell'aggiornamento)*

5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore.  
Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,

	<p>iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».</p> <p><i>(Nota. Ai sensi dell'art. 104 tale modifica deve essere effettuata dall'antrata in vigore del titolo X (10), risulta invece che la modifica è stata effettuata con nota contenuta nell'aggiornamento)</i></p> <p>6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».</p> <p><i>(Nota. Ai sensi dell'art. 104 tale modifica deve essere effettuata dall'antrata in vigore del titolo X (10), risulta invece che la modifica è stata effettuata con nota contenuta nell'aggiornamento)</i></p> <p>7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive,</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «di enti del Terzo settore di natura non commerciale»;</p> <p>b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»</p> <p>8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».</p> <p>9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>nazionale del Terzo settore».</p> <p>10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».</p> <p>11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.</p> <p>13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2.</p> <p>14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153.</p> <p>15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni,</p>				
--	---	--	--	--	--

iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore,  
non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

*(Nota articolo 25, comma 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.)*

16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore,  
non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*(Note. l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita' istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni*

e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità'.

186. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.)

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z),** individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.**

18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

(Nota. a) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalità'

	<p><i>principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;)</i></p> <p>19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole  «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti:  «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;  b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole  «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonché attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle seguenti:  «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166.</p> <p>20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».</p> <p>21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».</p> <p>22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».</p> <p>23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»</p>				
--	---	--	--	--	--

	sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».				

**AC**= Associazioni Culturali. **ASD**=Associazioni Sportive Dilettantistiche. **APS**=Associazioni di Prozione Sociale. **ODV**= Organizzazioni/Associazioni di Volontariato.

Per le quattro colonne a destra:

a) Il colore verde, indica che la norma è in vigore;

b) Il colore grigio, indica che la norma sarà in vigore dal 01/01/2018, solo per ONLUS, APS e ODV;

c) Il colore rosso, indica che la norma entrerà in vigore entro un anno dal 03/08/2017 oppure nell'esercizio successivo dell'entrata in esercizio del Registro Unico del Terzo Settore.